

*ful*

# RITIRO



N. 784/14 SENTENZA  
N. 565/10 R.G.  
N. 5613 CATAN.

14/10/2014-58920 A  
ADS(Catania)  
Scadenza 03/10/2015  
**CT 2367/2009**  
Avv. SCALISI CHRISTIAN

3 - OTT. 2014

REPUBBLICA ITALIANA  
CORTE D'APPELLO DI CATANIA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Appello di Catania, Sezione Lavoro, composta dai Sigg. Magistrati  
dott. Pasquale Nigro Presidente  
dott. Elvira Maltese Consigliere  
dott. Valeria Di Stefano Consigliere - Rel. ed est  
ha emesso la seguente

### SENTENZA

nella causa iscritta al n. 565/2010 R.G. promossa da  
DISTEFANO ANTONINO rappresentato e difeso dagli avv.ti Antonio  
Giannohe e Salvatrice Criscione giusta procure in atti

Appellante-appellato

### CONTRO

ASSESSORATO REGIONALE AGRICOLTURA E FORESTE - -  
AZIENDA REGIONALE FORESTE DEMANIALI DI RAGUSA rappresentato e  
difeso ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato

Appellato -appellante


OGGETTO: differenze retributive.

All'udienza di discussione del giorno 18.9.2014, sulle conclusioni precisate  
dalle parti, la causa è stata posta in decisione.

### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso al Tribunale di Ragusa l'Assessorato Regionale Agricoltura e  
Foreste proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso in favore del  
lavoratore in epigrafe indicato, dipendente dell'Azienda Regionale Foreste Demaniali  
di Ragusa con rapporto di lavoro a tempo determinato, a titolo di differenze retributive  
tra i compensi erogati e quelli dovuti in virtù del contratto collettivo nazionale di  
lavoro per il periodo dal 2001 al 2008. Rilevava che il rapporto intercorso tra le parti

**14/10/2014-58920 A**  
ADS Catania / LEGALE



0058920-2014AAOCT

aveva natura privatistica, essendo stato stipulato a norma della L R n. 16/1996. Il rapporto era regolato dal contratto integrativo regionale del 27.4.2001 che all'art. 11 determinava il trattamento economico degli operai a tempo determinato mediante rinvio al salario stabilito dal CCNL nazionale del 1.1.1998 - 31.12.2001 e al salario integrativo individuato nella misura del 1,7% di incremento mensile sul minimo nazionale conglobato. Eccepiva il difetto di legittimazione passiva dell'ispettorato regionale forestale in quanto ufficio periferico dell'amministrazione di appartenenza. Nel merito deduceva l'infondatezza del diritto in quanto la Regione Siciliana non aveva sottoscritto il contratto nazionale invocato che non era conseguentemente applicabile. Con delibera n. 178 la Giunta Regionale Siciliana aveva espresso parere favorevole al recepimento del CCNL per il quadriennio 2002/2005 sotto il profilo giuridico e soltanto per l'anno 2005 sotto il profilo economico. Con successiva disposizione di cui all'articolo 49 della legge regionale n. 14/2006, non applicabile retroattivamente, era stato previsto che al recepimento del contratto collettivo nazionale di lavoro doveva provvedere l'assessore regionale mentre la giunta deliberava sul recepimento della parte economica del contratto. Tale recepimento era stato disposto con decreto assessoriale del 2007 per la parte normativa e con delibera della giunta del 9 agosto 2008 per la parte economica limitatamente agli scatti retributivi del biennio economico 2008-2009. Peraltro, risultava pacifico il riconoscimento del minimo garantito ex articolo 36 della Costituzione. Eccepiva il difetto di giurisdizione in relazione alla scelta dell'amministrazione di recepire il contenuto economico del contratto nazionale, trattandosi non di atto di gestione del rapporto ma di atto politico dell'Assemblea regionale. In subordine, eccepiva la prescrizione in relazione ai crediti anteriori al quinquennio dal deposito del ricorso e contestava la cumulabilità di interessi e rivalutazione. Contestava, infine, i conteggi elaborati e in particolare la voce retributiva costituita l'indennità professionale non spettante agli operai a tempo determinato.

Si costituiva il lavoratore contestando l'opposizione. Deduceva in particolare che l'assemblea regionale aveva un potere legislativo in materia purché fosse rispettato il minimo stabilito dalle leggi dello Stato. Rilevava che il parere vincolante della Giunta regionale in ordine al recepimento del contratto collettivo nazionale non

richiedeva ulteriori atti per rendere efficace e operante tale contratto nei rapporti tra le parti e che la Regione non poteva limitare il recepimento a un anno soltanto comportando ciò una modifica dell'atto recepito non consentita all'autorità regionale.

Il tribunale con sentenza del 22 marzo 2010 in parziale accoglimento dell'opposizione revocava il decreto ingiuntivo e condannava l'amministrazione al pagamento delle differenze retributive relative al periodo 1/1/2006- 31.8.2008.

Con la sentenza citata il tribunale rigettava l'eccezione di difetto di legittimazione passiva, atteso che l'opposizione era stata formulata dall'Assessorato unico soggetto legittimato ad agire e a resistere giudizialmente. Nel merito rilevava che i rapporti privatistici stipulati a norma della l.r. n. 16/96 trovano la loro disciplina pattizia nel contratto integrativo regionale del 2001. L'amministrazione regionale non aveva firmato il contratto nazionale che non era stato recepito dall'amministrazione stessa. Non vi poteva essere una mera adesione di fatto dell'amministrazione al contratto collettivo, in considerazione della natura pubblica del datore di lavoro, né era sufficiente a tal fine il parere espresso dalla Giunta con la delibera n 178/2005 a norma dell'art. 3 L n. 2/78, in quanto a tale parere non era seguito l'atto di recepimento. Riteneva infondati i rilievi dei lavoratori afferenti ai limiti derivanti dallo statuto: lo statuto regionale non poteva operare come limite nel caso di specie in quanto relativo a rapporti di pubblico impiego e non ai lavoratori che avevano stipulato un contratto di diritto privato. In ogni caso la potestà legislativa in materia traeva origine non dalla lettera q) dell'articolo 14 ma dalla lettera a) che stabiliva la potestà legislativa esclusiva in materia di agricoltura e foreste. Nessuna norma consentiva di ritenere che la materia del trattamento economico dovesse essere disciplinata necessariamente da atti legislativi. L'articolo 45 ter della legge regionale n 14/2006 che introduceva l'obbligatorietà della contrattazione collettiva nazionale vigente, non poteva avere efficacia retroattiva. La pretesa dunque era infondata per il periodo fino al 2005. Per quanto riguarda il periodo 2006-2008 riteneva che dalla normativa richiamata derivasse un obbligo di recepimento dalla contrattazione collettiva nazionale e, pertanto, a partire da tale data l'amministrazione fosse tenuta ad applicare il contratto collettivo nazionale. Revocava il decreto ingiuntivo e condannava



V

l'amministrazione a pagare differenze retributive per il periodo 1.1.2006 - 31.8.2008, come indicate in sentenza.

Avverso la citata sentenza proponevano appelli separati l'amministrazione e il lavoratore. Disposta la riunione dei giudizi la causa è stata decisa all'udienza del 18.9.2014 con dispositivo di cui si è data pubblica lettura in udienza.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di impugnazione il lavoratore censura la sentenza per avere rigettato la domanda di differenze retributive per l'anno 2001 pur riconoscendo che il rapporto era regolato dal CCNL 1998-2001 e dal contratto integrativo regionale, in mancanza di contestazione della controparte, omettendo di motivare la decisione.

Con il secondo articolato motivo contesta la sentenza per avere respinto la pretesa in relazione al CCNL 2002-2005.

Con la prima argomentazione evidenzia che la controparte ha confessato di avere recepito il CCNL in questione integralmente sul piano normativo e sul piano economico limitatamente all'anno 2005. Il tribunale avrebbe omesso di considerare il valore confessorio di tale dichiarazione. La normativa richiamata dal tribunale non prevedeva un atto formale di recepimento di competenza dell'Assessorato ma esclusivamente adempimenti finali relativi ad atti di enti, aziende o istituti. Da ciò derivava che il parere vincolante della Giunta espresso con la delibera n. 178/2005 era idoneo a ritenere recepito il CCNL, non essendo previsto alcun atto ulteriore di manifestazione della volontà dell'ente.

Con la seconda argomentazione censura l'interpretazione prospettata dell'art. 14 dello Statuto. La norma in questione non poteva interpretarsi nel senso che il trattamento economico non inferiore a quello del personale statale fosse garantito esclusivamente per i lavoratori legati alla regione da un rapporto a tempo indeterminato di natura pubblicistica in quanto non è ammesso un trattamento deteriore per i lavoratori a tempo determinato rispetto a quelli a tempo indeterminato. Errato era, inoltre, il richiamo alla lettera a) dell'art. 14: la disciplina del rapporto di lavoro di tutti i lavoratori, a prescindere dal settore, trova fondamento nell'art. 14 lett. q) e nell'art. 17 lett f) dello Statuto .



Il parere vincolante sul recepimento del C.C.N.L. disposto con la delibera della giunta n. 178/2005 è un vero e proprio atto di recepimento, in quanto il recepimento non può che essere integrale, non essendo consentita alcuna modifica attraverso mero atto amministrativo. Qualora vi fossero delle modifiche sarebbe necessario un atto legislativo. Un recepimento parziale del C.C.N.L. che modifichi le tabelle retributive è un atto riservato alla potestà legislativa della regione, nella specie non delegata all'organo amministrativo.

In ordine alla pronuncia della Corte di Cassazione n. 2169/2004, richiamata dal tribunale, evidenzia che si tratta di decisione relativa a fattispecie anteriore alla privatizzazione del pubblico impiego. I principi dettati dalla legge 165/2001 costituiscono principi fondamentali di riforma economico sociale della Repubblica dai quali le regioni anche a statuto speciale non possono discostarsi. Tra tali principi vi è quello della regolamentazione mediante contratti collettivi del trattamento economico dei dipendenti (Corte Costituzionale 189/07) ciò determina il superamento dei principi stabiliti dalla sentenza della Corte di Cassazione richiamata.

Conclude chiedendo in parziale riforma della sentenza impugnata il riconoscimento del diritto alle differenze retributive relative all'anno 2001 e le differenze retributive derivanti dall'applicazione integrale del contratto collettivo nazionale del 2002-2005.

L'assessorato regionale evidenzia che il contratto collettivo non ha efficacia erga omnes e la Regione siciliana non è firmataria del contratto collettivo nazionale di lavoro invocato dai lavoratori. L'applicazione del CCNL nei confronti dei lavoratori assunti dall'amministrazione è subordinato al previo recepimento, attraverso provvedimenti autorizzativi e l'adozione di un apposito contratto collettivo regionale integrativo. Le modalità di recepimento dei contratti collettivi nazionali da parte dell'amministrazione regionale sono state modificate dall'articolo 49 della LR n. 14/2006. Il recepimento è stato disposto con decreto assessoriale del 25 luglio 2007 per la parte normativa e con delibera della Giunta regionale del 9 agosto 2008 per la parte economica limitatamente gli scatti retributivi del biennio 2008-2009 il C.C.N.L. e può applicarsi ai lavoratori regionali a far data dal 1 settembre 2008.

L'Assessorato impugna la sentenza nella parte in cui ha ritenuto che l'articolo 49 LR n. 14/2006 determini un automatico recepimento del contratto collettivo nazionale dalla data di entrata in vigore della norma stessa. La norma citata opera una distinzione tra la parte normativa e quella economica dalla contrattazione collettiva nazionale. Per quella normativa deve provvedere l'assessore con decreto entro 30 giorni dalla adozione del C.C.N.L. In ordine la parte economica è prevista una espressa delibera sul recepimento da parte della Giunta regionale, delibera che non può che essere rimessa alla discrezionalità del governo regionale. Se non vi fosse tale discrezionalità non si comprenderebbe la ragione per cui la norma operi questa distinzione in ordine alle modalità di recepimento della parte economica e di quella normativa. Conclude chiedendo la riforma della sentenza nella parte in cui ha condannato l'amministrazione al pagamento di differenze retributive per il periodo dal 1 gennaio 2006.

L'appello del lavoratore è parzialmente fondato.

Per l'anno 2001 è pacifico che si applichi il CIR che rinvia al CCNL 1998-2001. Il lavoratore ha prodotto analitici conteggi delle somme dovute e di quelle percepite, le tabelle retributive e le buste paga. L'amministrazione ha svolto contestazioni meramente generiche facendo riferimento alla non spettanza della voce "indennità professionale" a norma dell'art. 11 del contratto integrativo regionale, voce retributiva peraltro non richiesta. Era onere della parte datoriale provare l'esatto adempimento dell'obbligo retributivo ovvero contestare in modo specifico la dedotta inosservanza del contratto collettivo.

L'amministrazione va condannata a pagare la somma di € 211,93 in favore di Distefano Antonino per differenze retributive anno 2001 oltre interessi dalla maturazione del credito al soddisfo.

Il secondo motivo di appello è infondato.

Va, innanzitutto, rilevato che il tribunale ha espressamente qualificato il rapporto di lavoro come rapporto di natura privatistica, fondando su tale qualificazione una parte della motivazione. Il rapporto di lavoro non integra un rapporto di impiego pubblico privatizzato ma un rapporto di lavoro privato alle dipendenze della Regione stipulato a norma della LRn1996/16 e su tale punto non vi è appello dei lavoratori.

Pertanto è coperta da giudicato la statuizione sulla natura privata del rapporto per cui è causa (cfr Cassazione civile sez. lav. 17/06/1995, n. 6902).

Il rapporto in questione trova la sua disciplina nel contratto collettivo regionale del 27.4.2001 per la disciplina dei rapporti di lavoro instaurati nell'ambito della Regione con gli operai addetti ai lavori di sistemazione idraulico forestale e idraulico agraria eseguiti in amministrazione diretta che espressamente dispone il rinvio al CCNL 1.1.1998/31.12.2001. In particolare per gli operai a tempo determinato la retribuzione è costituita dal salario nazionale nella misura stabilita dal CCNL 1998/2001 e dal salario integrativo regionale nella misura del 1,7% di incremento mensile sul minimo nazionale conglobato. Il contratto in questione all'art. 24 fissa la decorrenza da marzo 2000 e la scadenza al 31.12.2001 e prevede che il contratto si intenderà rinnovato tacitamente di anno in anno qualora non venga data disdetta da una delle parti.

La successiva stipulazione di un contratto nazionale non può comportare l'automatica applicazione del nuovo CCNL ai rapporti di lavoro con la regione siciliana, regolati dal contratto regionale e per rinvio dal contratto nazionale 1998/2001. Il contratto collettivo, invero, nel nostro ordinamento non ha efficacia erga omnes. Per affermare la vincolatività del successivo CCNL occorrerebbe che la Regione fosse stata parte di tale contratto, circostanza pacificamente esclusa, o che tale contratto fosse stato recepito dalla Regione attraverso un atto formale di recepimento da parte dei competenti organi di governo. Il procedimento di recepimento del contratto trovava la sua disciplina nell'art. 3 della LR n. 2/1978 che prevede un procedimento complesso costituito da un parere vincolante della Giunta e da un atto finale di recepimento. La Suprema Corte, in fattispecie analoga alla presente in tema di personale addetto ai servizi di sistemazione idraulico forestale e idraulico-agrario della regione siciliana, ha statuito che nell'ambito del procedimento di recepimento il parere vincolante reso della Giunta, a norma dell'art. art. 3, ultimo comma, della legge della L.R. 10 aprile 1978, n. 2, costituisce un atto interno, cui deve necessariamente seguire l'atto amministrativo di recepimento ( Cass, n. 2169/2004), che nella fattispecie all'esame della Corte non vi era stato con conseguente inapplicabilità del CCNL. Ritiene il Collegio che il principio espresso dalla citata sentenza sia tuttora attuale, pur



dopo la privatizzazione del rapporto di pubblico impiego, siccome relativo a fattispecie di rapporto di natura privatistica e non di pubblico impiego privatizzato. Va, comunque rilevato che disciplina posta dal TUPI in materia di vincolatività del contratto collettivo in ordine al trattamento retributivo dei dipendenti (art. 45 "Il trattamento economico fondamentale ed accessorio fatto salvo quanto previsto all'articolo 40, commi 3-ter e 3-quater, e all'articolo 47-bis, comma 1, è definito dai contratti collettivi. 2. Le amministrazioni pubbliche garantiscono ai propri dipendenti di cui all'articolo 2, comma 2, parità di trattamento contrattuale e comunque trattamenti non inferiori a quelli previsti dai rispettivi contratti collettivi") si riferisce evidentemente al contratto collettivo c.d. pubblico adottato secondo le modalità e dai soggetti indicati dall'art. 40 e seguenti con i necessari controlli relativi alla copertura finanziaria. Nel caso in esame il CCNL invocato è un contratto privato cui non è parte né la regione né gli organi statale deputati alla stipula del c.d. contratto collettivo pubblico.

Nel caso in esame non vi è stato un formale recepimento del CCNL di diritto privato parte economica. La delibera n. 178/2005 della Giunta ha espresso parere favorevole al recepimento del CCNL 2002-2005 parte economica esclusivamente con riferimento all'anno 2005. Tale parere non è stato seguito dall'atto formale di recepimento del CCNL in questione che, pertanto, non può considerarsi vincolante per la Regione che non l'ha stipulato né recepito.

Il riconoscimento di fatto degli aumenti retributivi previsti dal CCNL 2002-2005 esclusivamente per l'anno 2005 non può costituire adesione di fatto al CCNL. Come esattamente osservato dal tribunale, la volontà dell'ente pubblico non può desumersi per implicito da un comportamento di mero fatto che peraltro, in assenza di un atto formale di recepimento del CCNL, si paleserebbe illegittimo. Va, peraltro, rilevato che il parere della Giunta è stato manifestato in maniera positiva esclusivamente per l'anno 2005 - in considerazione della situazione economica dell'ente- e non per gli anni precedenti.

Ciò posto non vi sono elementi sui quali fondare l'obbligatoria applicazione del contratto nazionale ai rapporti per cui è causa, fermo restando il limite di cui all'art. 36 Cost., nella specie pacificamente rispettato.



Il rilievo relativo alla pretesa violazione degli articoli art. 14 e 17 dello Statuto regionale è infondato. Il rapporto di lavoro oggetto del presente giudizio non si configura come rapporto di impiego pubblico privatizzato bensì come rapporto di diritto privato con un ente pubblico. Pertanto l'obbligo sancito dallo Statuto di assicurare ai lavoratori legati da un rapporto di pubblico impiego con la regione un trattamento non inferiore a quello previsto per i dipendenti statali non può operare. La norma non riguarda i rapporti di diritto privato per i quali non può che farsi riferimento al principio generale della applicabilità del contratto collettivo alla parte che lo ha stipulato o a quella che vi ha aderito. Va poi ribadito che il CCNL invocato è un contratto di diritto privato e non riguarda specificamente i dipendenti statali. Per i motivi sopra esposti l'appello del lavoratore relativo agli anni successivi al 2001 non può trovare accoglimento.

Il Collegio ritiene fondato l'appello dell'Assessorato.

Ed invero, l'interpretazione dell'art. 49 L R n. 14/2006 prospettata dal tribunale non appare condivisibile.

Il tribunale ha ritenuto che la disposizione dell'art. 45 ter L n 16/1996, introdotto dalla L n. 14/2006 secondo cui al comma 4 *"Ai soggetti pubblici e privati che si avvalgono, per l'esecuzione di lavori ed attività nel settore forestale ed ambientale, dei lavoratori iscritti nell'elenco speciale istituito col presente articolo, possono essere applicati agevolazioni, aiuti, sgravi fiscali previsti dalle vigenti norme regionali. I suddetti soggetti sono tenuti all'applicazione della vigente contrattazione collettiva del settore e della legislazione sociale. In caso di accertata violazione delle norme contrattuali, previdenziali."* e comma 5 *"La gestione giuridica ed economica del personale forestale assunto in attuazione delle presenti disposizioni avviene in base alla contrattazione collettiva per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale ed idraulico-agraria."* si riferisca al contratto collettivo nazionale di lavoro in virtù dell'art. 49 della L n. 14/2006 che disciplina le modalità di recepimento del contratto nazionale di lavoro. Tale disposizione prevede che *"1. Al recepimento della parte normativa del Contratto collettivo nazionale di lavoro di cui all'articolo 45 ter, comma 5, della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, come introdotto dall'articolo*

43 della presente legge, provvede l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste con proprio decreto, entro trenta giorni dalla sottoscrizione.

2. Entro sessanta giorni dall'emanazione del decreto di cui al comma 1, la Giunta regionale delibera sul recepimento della parte economica del contratto.”



Il tribunale ha ritenuto che a far data dall'entrata in vigore della LR n. 14/2006 vi sia un obbligo della Regione siciliana di recepire il contratto collettivo nazionale non soltanto per l'anno 2008 ma in relazione ad ogni rinnovo contrattuale.

La difesa erariale evidenzia che tale interpretazione risulta in contrasto con la lettera dell'art. 49 che opera una distinzione tra parte normativa e parte economica del CCNL. In relazione alla parte economica il secondo comma dell'art. 49 rimette il recepimento a una decisione discrezionale dell'amministrazione.

Osserva il Collegio che la invocata disposizione dell'art. 45 ter dispone che la gestione giuridica ed economica avviene in base alla contrattazione collettiva per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale ed idraulico-agraia. Tuttavia è pur sempre previsto un meccanismo complesso di recepimento. La norma di cui all'art. 49 introdotta dalla medesima legge opera una netta distinzione in ordine alle modalità di recepimento della parte normativa e di quella economica. Per la prima provvede l'assessore con proprio decreto entro 30 giorni dalla stipulazione. L'espressione utilizzata induce a ritenere che non vi sia alcuna possibilità da parte dell'assessore di negare il recepimento. Invece, per la parte economica la disposizione prevede che la *Giunta regionale delibera sul recepimento della parte economica del contratto* utilizzando un'espressione (delibera sul recepimento) che indica una potestà decisionale. Ciò che si spiega perfettamente in considerazione della necessità che il recepimento abbia la copertura finanziaria, non potendo l'amministrazione da un lato garantire i livelli occupazionali previsti dalla legge n.14/2006 e assicurare eventuali aumenti retributivi stabiliti con la contrattazione collettiva. Se il recepimento della parte economica fosse automatico non si comprenderebbe il differente procedimento previsto dall'art. 49.

Peraltro, va osservato che l'automatico recepimento del CCNL privato da parte della Regione presenterebbe dei profili di illegittimità. La pubblica amministrazione è tenuta al rispetto dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione

annuale e pluriennale. Il recepimento automatico e obbligatorio del contratto nazionale privato senza alcuna verifica della copertura finanziaria degli oneri connessi contrasterebbe con i principi di necessaria copertura finanziaria degli impegni assunti.

La normativa introdotta dalla L n. 14/2006 può essere interpretata nel senso che il recepimento del contratto nazionale parte economica è subordinato a una delibera della Giunta che necessariamente deve verificare la sussistenza della copertura finanziaria. Tale interpretazione è rispettosa del principio della copertura di bilancio e spiega la diversa modalità di recepimento della parte economica prevista dall'art. 49 citato.

Per tale ragione il Collegio ritiene fondato l'appello dell'amministrazione.

La sentenza appellata va parzialmente modificata con la condanna al pagamento delle differenze retributive relative all'anno 2001 e il rigetto integrale della domanda in relazione alle pretese relative agli anni 2002-2008.

In considerazione della complessità della fattispecie esaminata e della mancanza di orientamenti giurisprudenziali consolidati e della non chiara formulazione delle norme le spese processuali di entrambi i gradi del giudizio vanno compensate.

**P.Q.M.**

**LA CORTE DI APPELLO**

definitivamente pronunciando:

in parziale riforma della sentenza appellata condanna l'amministrazione a pagare la somma di € 211,93 in favore di Distefano Antonino oltre interessi dalla maturazione del credito al soddisfo,

rigetta ogni altra domanda,

compensa le spese di entrambi i gradi.

Così deciso in Catania, nella Camera di Consiglio del 18.9.2014.

Il Consigliere estensore

*Valerio Di Rosa*

Il Presidente

*Paolo...*

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

0001 3 - OTT. 2014



Il Direttore Amministrativo  
D.ssa Vincenza Consalvo

CORTE DI APPELLO DI CATANIA

Fotocopia conforme all'originale e che si  
ritorna a richiesta dell'Avv. *Ad. S. V. S. V.*

*Dello Stato*



Catania


13 OTT. 2014

IL CANCELLIERE

*[Handwritten signature]*  
CANCELLIERE



ORIGINALE



N. 795/14 SENTENZA

N. 1107/10 R.G.

N. 5609 CROM.

3 - OTT. 2014

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**CORTE D'APPELLO DI CATANIA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

La Corte di Appello di Catania, Sezione Lavoro, composta dai Sigg. Magistrati

dott. Pasquale Nigro

Presidente

dott. Elvira Maltese

Consigliere

dott. Valeria Di Stefano

Consigliere - Rel. ed est

ha emesso la seguente

**SENTENZA**

nella causa iscritta al n. 1107/2010 R.G. promossa da

APRILE GIUSEPPE, CICERO LUIGI, CIMINO AMELIA, DISTEFANO

MARIA rappresentati e difesi dagli avv.ti Antonio Giannone e Salvatrice Criscione

giusta procure in atti

Appellanti

**CONTRO**

AZIENDA REGIONALE FORESTE DEMANIALI DI RAGUSA

Appellato contumace

OGGETTO: appello -spese

All'udienza di discussione del giorno 18.9.2014, sulle conclusioni precisate dalle parti, la causa è stata posta in decisione.

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Con ricorso al Tribunale di Ragusa l'Azienda Regionale Foreste Demaniali di Ragusa proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso nei confronti dell'Azienda Regionale Foreste Demaniali di Ragusa -Assessorato Agricoltura e Foreste della Regione Siciliana con il quale si condannava l'amministrazione al pagamento delle differenze retributive tra i compensi erogati e quelli dovuti agli ingiungenti in virtù del contratto collettivo nazionale di lavoro. Il decreto ingiuntivo era stato notificato unicamente all' Assessorato Agricoltura e Foreste della Regione Siciliana . Il tribunale con sentenza del 12.7.2010 dichiarava inammissibile l'opposizione per difetto di legittimazione dell'opponente e compensava le spese processuali.

Avverso tale sentenza proponevano appello i lavoratori censurando il capo relativo alla compensazione delle spese. Parte appellata ometteva di costituirsi.

La causa è stata decisa all'udienza del 18.9.2014 con dispositivo di cui si è data pubblica lettura in udienza.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l'unico motivo di impugnazione gli appellanti censurano il capo della sentenza che ha disposto la compensazione delle spese e chiedono la condanna al pagamento delle spese processuali di entrambi i gradi.

Osserva il Collegio che il Tribunale nel disporre la compensazione delle spese ha motivato tale statuizione, facendo riferimento all'errore ingenerato dal fatto che nel contesto del decreto ingiuntivo la parte ingiunta veniva qualificata come "Azienda regionale foreste demaniali di Ragusa- Regione Siciliana Assessorato Agricoltura e foreste" in persona del dirigente e legale rappresentante pro tempore con sede in Ragusa viale Europa n. 149". E il decreto è stato notificato anche presso la sede provinciale dell'Azienda Regionale Foreste demaniali presso la sede di Ragusa in persona del dirigente.

Il Collegio ritiene che tale argomentazione sia parzialmente condivisibile: il riferimento all'Azienda regionale Foreste Demaniali in personale del legale rappresentante pro tempore con sede in Ragusa e la notifica del decreto anche presso la sede provinciale dell'azienda, come ha ritenuto il tribunale, sono idonei a ingenerare l'erroneo convincimento dell'Azienda di essere la destinataria dell'ingiunzione e



✓

d'altra parte non può non tenersi conto che l'amministrazione doveva conoscere i principi in tema di legittimazione degli organi dell'amministrazione e verificare l'avvenuta notifica del decreto all'assessorato.

L'appello va accolto parzialmente compensando le spese di primo grado nella misura di un terzo e condannando l'amministrazione a pagare i restanti due terzi che si liquidano in € 294,00 oltre IVA CPA e rimborso spese generali disponendo la distrazione in favore dei difensori.

L'accoglimento parziale giustifica la compensazione per un terzo delle spese di questo grado con la condanna dell'amministrazione a pagare i restanti due terzi che si liquidano nella stessa misura del primo grado disponendo la distrazione in favore dei difensori.

P.Q.M.

#### LA CORTE DI APPELLO

definitivamente pronunciando:

in parziale riforma della sentenza appellata compensa per un terzo le spese processuali del primo grado del giudizio e condanna l'amministrazione a pagare i restanti due terzi che liquida in € 294,00 oltre IVA CPA e rimborso spese generali disponendo la distrazione in favore dei difensori,

compensa per un terzo le spese processuali del grado di appello e condanna l'amministrazione a pagare i restanti due terzi disponendo la distrazione in favore dei difensori.

Così deciso in Catania, nella Camera di Consiglio del 18.9.2014.

Il Consigliere estensore

*[Handwritten signature]*

Il Presidente

*[Handwritten signature]*

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

5 - OTT. 2014



Il Direttore Amministrativo  
Dr.ssa Virginia Consalvo

ORIGINALE



CORTE DI APPELLO DI CATANIA  
REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DELLA LEGGE



COMANDIAMO A TUTTI GLI UFFICIALI GIUDIZIARI CHE NE SARANNO RICHIESTI  
E A CHIUNQUE SPETTI DI METTERE AD ESECUZIONE IL PRESENTE TITOLO, AL P.M.  
DI DARVI ASSISTENZA, A TUTTI GLI UFFICIALI DELLA FORZA PUBBLICA DI CONCORRERVI  
QUANDO NE SIANO LEGALMENTE RICHIESTI.

E' COPIA SPEDITA IN FORMA ESECUTIVA CHE SI RILASCI A RICHIESTA DELL'AVV.

*Antonio Giannone*  
CATANIA *19-02-2015*



IL CANCELLIERE  
*Ste*



ON GIWA 5

N. 902/14

N. 399/2010 R.G.

N. 5952 CRON.

22 OTT. 2014



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA  
SEZIONE LAVORO

composta dai Magistrati:

Dott. Pasquale Nigro

Presidente

Dott. Graziella Parisi

Consigliere

Dott. Enrico Rao

Consigliere rel.

ha emesso la seguente

**SENTENZA**

nella causa iscritta al n. 399/2010 R.G promossa

da

**MACEO CONCETTA** rappresentato e difeso, per procura in atti, dagli avv.ti Antonio Giannone e Salvatrice Criscione, elettivamente domiciliati in Catania presso lo studio dell'avv. Pietro Abbadessa;

*appellanti*

contro

**AZIENDA REGIONALE DELLE FORESTE DEMANIALI di Ragusa**, in persona del legale rappresentante pro tempore;

*appellata contumace*

Avente ad oggetto: condanna spese processuali.

All'udienza di discussione del 2.10.2014, sulle conclusioni delle parti, come in atti, la causa veniva decisa come da dispositivo in calce trascritto.

## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso al Tribunale di Ragusa l'Azienda Regionale Foreste Demaniali di Ragusa proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 429/2008 intimante all'Azienda Regionale Foreste Demaniali di Ragusa – Assessorato Agricoltura e Foreste della Regione Siciliana il pagamento, nei confronti dell'odierno appellante - dipendente dell'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Ragusa con rapporto di lavoro a tempo determinato - delle somme ivi specificate a titolo di differenze retributive dovute in virtù del contratto collettivo nazionale di lavoro.

Il tribunale con sentenza del 9 marzo 2010 dichiarava inammissibile l'opposizione per difetto di legittimazione dell'opponente e compensava le spese processuali.

Appellava tale pronuncia il lavoratore opposto con atto del 24 marzo 2010, con riferimento al capo di domanda relativo al mancato riconoscimento delle spese.

Nella contumacia dell'Azienda appellata (pur ritualmente evocata in giudizio), all'udienza di discussione del 2 ottobre 2014 la causa era decisa come da separato dispositivo.

## MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l'unico motivo di impugnazione l'appellante censura la sentenza nella parte in cui ha disposto la compensazione delle spese, in ragione del fatto che nel contesto del decreto ingiuntivo la parte ingiunta viene qualificata come "Azienda Regionale Foreste Demaniali di Ragusa – Assessorato Agricoltura e Foreste della Regione Siciliana in persona del suo dirigente e legale rappresentante pro tempore, con sede in Ragusa, viale Europa n.149", sì da potersi ingenerare nell'Azienda opponente il convincimento di essere unica debitrice.

Deduce, in contrario, l'appellante che nessun dubbio poteva invece insorgere in capo all'opponente Azienda, per essere menzionato a chiare lettere, nel ricorso per decreto ingiuntivo, quale unico destinatario dell'ingiunzione richiesta, l'Assessorato Agricoltura e Foreste della Regione Siciliana; del resto, l'amministrazione opponente non poteva non essere consapevole di essere un mero ufficio periferico del detto Assessorato, come tale carente di legittimazione ad causam.

Ciò premesso, il Collegio, in conformità a quanto recentemente statuito da questa stessa Corte in analoghi precedenti, ritiene che l'argomentazione del Tribunale sul punto in esame sia parzialmente condivisibile.

Difatti, il riferimento nell'atto di ingiunzione all'Azienda regionale Foreste Demaniali in persona del legale rappresentante pro tempore con sede in Ragusa e la stessa notifica del decreto anche presso la sede provinciale dell'Azienda stessa, potevano - come ritenuto dal primo giudice - ingenerare il convincimento che fosse l'Azienda in quanto tale destinataria dell'ingiunzione, fermo restando, d'altra parte, che non può non tenersi conto del fatto che la amministrazione doveva essere a conoscenza della propria carenza di legittimazione e verificare l'avvenuta notifica del decreto all'assessorato.

L'appello va pertanto accolto parzialmente compensando le spese di primo grado nella misura di un terzo e condannando l'amministrazione a pagare i restanti due terzi che si liquidano (in ragione del credito intimato) in €.294,00, con distrazione in favore dei difensori.

L'accoglimento parziale giustifica la compensazione per un terzo delle spese di questo grado con la condanna dell'amministrazione a pagare i restanti due terzi che si liquidano nella stessa misura del primo grado con analogha distrazione in favore dei difensori richiedenti.

P.Q.M.

## LA CORTE DI APPELLO

definitivamente pronunciando:

in parziale riforma della sentenza appellata, compensa per un terzo le spese del primo grado di giudizio e condanna l'Azienda al pagamento alla controparte della parte residua, che liquida in €.294,00 oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge, con distrazione in favore dei difensori;

compensa altresì per un terzo le spese del presente grado di giudizio e condanna l'appellata alla rifusione dei restanti due terzi, che liquida nella medesima misura di €.294,00, oltre rimborso spese generali, Iva e Cpa come per legge, con distrazione in favore del difensore.

Così deciso in Catania, nella Camera di Consiglio del 2 ottobre 2014.


Il Consigliere estensore

(dott. Enrico Rao)



Il Presidente



(dott. Pasquale Nigro)



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

22 OTT. 2014

Il Direttore  
D. 2014



ORIGINALE



CORTE DI APPELLO DI CATANIA  
REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DELLA LEGGE



COMANDIAMO A TUTTI GLI UFFICIALI GIUDIZIARI CHE NE SARANNO RICHIESTI  
E A CHIUNQUE SPETTI DI METTERE AD ESECUZIONE IL PRESENTE TITOLO, AL P.M.  
DI DARVI ASSISTENZA, A TUTTI GLI UFFICIALI DELLA FORZA PUBBLICA DI CONCORRERVI  
QUANDO NE SIANO LEGALMENTE RICHIESTI.

E' COPIA SPEDITA IN FORMA ESECUTIVA CHE SI RILASCI A RICHIESTA DELL'AVV.

..... *Antonio Dianno* .....

CATANIA..... *19/02/2015*



IL CANCELLIERE

IL FUNZIONARIO  
*Foto Classifica*